



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

### “PIACERE MOLISE”

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 44 del 23 settembre 2009*

## **Art. 1 – Generalità**

### **1.1 Scopo e campo di applicazione**

Il presente regolamento d'uso definisce e descrive le regole d'uso, i controlli e le relative sanzioni applicate dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Molise (di seguito UNIONCAMERE) per la gestione del marchio collettivo PIACERE MOLISE ( riprodotto in **allegato sub "A"**).

L'applicazione del regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto la concessione all'utilizzo del marchio PIACERE MOLISE.

Il presente regolamento si applica a qualsiasi organizzazione – persona fisica, giuridica – le cui attività in ambito comunitario siano comprese tra le filiere di prodotto e/o tra i servizi correlati, individuati UNIONCAMERE

### **1.2. Riferimenti**

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alla normativa italiana e comunitaria e in particolare:

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli artt.28, 29 e 30;
- Direttiva n.89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa;
- Decreto Legislativo n.30 del 10.02.2005 Codice della Proprietà Industriale.

## **Art. 2 – Termini e definizioni.**

2.1. Nel presente regolamento le parole e le espressioni qui di seguito elencate avranno il seguente significato:

- a) Prodotti: i prodotti agroalimentari individuati da UNIONCAMERE secondo quanto disposto dal punto 3.3;
- b) Prodotti titolati: si intendono tutti i prodotti del settore agroalimentare che hanno ottenuto un riconoscimento pubblico a livello comunitario (Denominazioni di Origine Protetta, Indicazione Geografica protetta);
- c) Prodotti dell'artigianato artistico tradizionale;
- d) Servizi: si intendono le attività legate al turismo e alla ristorazione;
- e) Disciplinare di produzione del prodotto o di prestazione del servizio (di seguito Disciplinare): documento tecnico che definisce i requisiti di conformità del prodotto o del servizio adottato ai sensi di quanto previsto al punto 3.3.

## **Art. 3 - Prodotti e servizi**

3.1. Il Marchio potrà essere utilizzato unicamente per i Prodotti titolati, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 510 /2006, per Prodotti individuati ai sensi dell'art. 3.3, per Prodotti dell'artigianato artistico e i Servizi tradizionali.

3.2. Il Marchio potrà essere apposto sui Prodotti titolati e sui Prodotti purché in regola con i rispettivi disciplinari di produzione. L'elenco aggiornato alla data odierna si **allega sotto la lettera "B"**.

3.3. L'individuazione di un Prodotto o di un Servizio che potrà essere contrassegnato dal Marchio sarà effettuata da Unioncamere Molise previa adozione da parte della stessa, o di organismi a ciò delegati, di un Disciplinare che fissi le caratteristiche e i requisiti qualitativi essenziali, nonché le tecniche e i processi produttivi necessari ad ottimizzare le caratteristiche del prodotto o del servizio.

#### **Art. 4. - Soggetti legittimati all'uso del marchio**

4.1 I soggetti che possono richiedere la licenza d'uso del marchio PIACERE MOLISE devono

a) appartenere ad una delle seguenti categorie:

- impresa della produzione agroalimentare, servizi ed artigianato;
- impresa di commercializzazione e/o distribuzione;

b) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea;

c) essere inseriti nella filiera del prodotto/servizio per cui il marchio è richiesto.

4.2. Il soggetto pubblico o privato (di seguito "Richiedente") che intende ottenere il diritto d'uso del Marchio per i propri prodotti e/o servizi dovrà presentare apposita domanda ad Unioncamere. Al momento della domanda il Richiedente dovrà espressamente impegnarsi a rispettare le regole contenute nel presente Regolamento, nonché dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità del/i prodotto/i o servizio/i, per i quali si chiede la concessione, alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nei rispettivi disciplinari o regolamenti.

4.3. Per quanto concerne i Richiedenti privati, la domanda dovrà altresì contenere le seguenti indicazioni e documenti:

- dichiarazione relativa all'attività svolta con specifico riferimento al prodotto o servizio per il quale è richiesta la concessione;
- che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione/ fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- estratto della Camera di Commercio competente o documento equipollente attestante l'attività di impresa.

#### **Art. 5. - Richiesta e concessione del Marchio**

5.1. La concessione del Marchio verrà deliberata da un apposito Comitato per il Marchio (di seguito "C.d.M.") costituito da 5 membri a cui sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento. Per l'esecuzione di tale attività il C.d.M. potrà avvalersi dell'ausilio di altri soggetti di provata imparzialità, competenza e affidabilità, ai quali potrà delegare parte dei propri compiti.

5.2 La domanda dovrà essere presentata dai Richiedenti per iscritto e dovrà contenere tutti gli elementi utili alla identificazione dei prodotti e/o servizi per i quali la richiesta è inoltrata, nonché le informazioni sopra specificate al punto 4.3..

5.3 Il C.d.M. verificherà la congruità e la completezza della documentazione presentata nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati. Il C.d.M. nell'esercizio della propria funzione dovrà attenersi rigorosamente alle prescrizioni contenute nella disciplina comunitaria e nella normativa italiana applicabile. Al termine dell'istruttoria il C.d.M. delibererà la concessione d'uso del Marchio a favore del Richiedente per tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali il diritto d'uso è richiesto. L'eventuale mancato accoglimento della domanda dovrà essere adeguatamente motivata.

5.4 Ove il C.d.M. lo ritenesse necessario a fini istruttori potrà disporre dei controlli sulla conformità dei prodotti e/o servizi ai relativi Disciplinari. A tale proposito il Richiedente si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al successivo art.7.

5.5. In caso di esito positivo della domanda dovrà inoltre essere sottoscritto da Unioncamere e dal Richiedente il contratto di licenza, il cui modello si **allega sotto la lettera "C"**, che recherà una specifica indicazione del territorio della Licenza, dei prodotti e servizi per i quali la licenza è concessa con i relativi disciplinari o regolamenti di produzione e/o prestazione.

5.6. La concessione della licenza verrà inserita in un apposito Registro disponibile al pubblico, sul quale verranno annotate successive revoche o modifiche del diritto d'uso ed eventuali provvedimenti disciplinari.

5.7 Il C.d.M. potrà altresì concedere l'uso del marchio per singoli eventi, quali fiere, feste, tradizionali o storiche, purché tali eventi siano giudicati di interesse per la promozione e valorizzazione del territorio.

## **Art. 6. - Uso del marchio**

6.1. Il Richiedente che ha ottenuto il diritto di uso del Marchio si obbliga a:

- a) osservare le disposizioni del rispettivo Disciplinare;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'organismo di controllo secondo quanto previsto al successivo art.7;
- c) conformarsi a tutte le azioni correttive delle non conformità eventualmente rilevate dall'organismo di controllo;
- d) usare il Marchio alle condizioni e secondo le modalità previste nel contratto di Licenza sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art.5.5;
- e) utilizzare il Marchio rispettando caratteristiche, forme, dimensioni come specificate nella scheda **allegata al presente Regolamento sotto la lettera "D"**;
- f) utilizzare il Marchio in modo tale da non ingenerare confusione o trarre in inganno i consumatori;
- g) non commettere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del Marchio;
- h) non utilizzare il marchio se l'uso è stato revocato, sospeso od oggetto di rinuncia.

## **Art.7 - Controlli**

7.1 Unioncamere tramite il C.d.M. o altro organismo di controllo potrà effettuare ispezioni e controlli su tutta la filiera del Richiedente, dalla produzione al confezionamento dei prodotti, sulle varie fasi della prestazione dei servizi, allo scopo di verificare la compatibilità dell'uso con le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

7.2. Il Richiedente è obbligato a consentire

a) libero accesso durante il normale orario di lavoro ai terreni o alle sedi degli impianti di produzione/ trasformazione e/o conservazione dei prodotti, o di prestazione dei servizi)

b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili, fatture;

c) prelievi di campioni per sottoporli ad analisi di laboratorio.

7.3. Tutti i controlli, le ispezioni, i prelievi necessari per esami di laboratorio saranno effettuati senza preavviso.

## **Art. 8. - Sanzioni**

8.1. Costituisce abuso del Marchio ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti ottenuti o servizi prestati con modalità non conformi alle norme di legge vigenti, ai disciplinari o regolamenti di produzione o di erogazione dei servizi, ai termini e alle condizioni previste nel presente Regolamento.

8.2. Il C.d.M. rilevato in qualsiasi modo l'abuso del Marchio comunicherà ad Unioncamere le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche eseguite. Unioncamere potrà adottare con provvedimento motivato una delle seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio.

## **Art. 9. - Ammonizione**

9.1. L'ammonizione è una sanzione consistente in un richiamo scritto che viene applicata a fronte di abusi del Marchio di lieve entità.

9.2. Si considerano lievi gli abusi che non pregiudicano l'Immagine del Marchio.

## **Art. 10. - Sospensione**

10.1. La sospensione dell'uso del Marchio è comminata per periodi di tempo determinati a seguito degli abusi di seguito specificati:

a) un uso improprio del Marchio;

b) il Richiedente abbia rifiutato, senza giustificati motivi, i controlli;

c) il Richiedente non si sia adeguato, nei termini imposti dall'organismo di controllo, agli adempimenti richiesti per la sanatoria di eventuali abusi.

## **Art.11. - Revoca dell'uso del Marchio**

11.1. L'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere revocata da Unioncamere Molise nei casi e alle condizioni previste dal presente Regolamento e dovrà essere comunicato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.2. La revoca dell'autorizzazione all'uso del Marchio potrà essere disposta nei seguenti casi:

- a) violazione grave e reiterata di una disposizione del presente Regolamento o delle disposizioni ivi richiamate o dell'allegato contratto;
- b) nel caso in cui nei confronti del Richiedente sia aperto un procedimento penale per reati di frode in commercio, inquinamento, violazioni di norme sanitarie e di tutela di alimenti e bevande.
- c) uso del marchio in modo illegale e fraudolento;
- d) compimento di atti idonei a ledere o danneggiare la reputazione del Marchio.

11.3. A seguito della revoca il Richiedente dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio. Solo in casi eccezionali, che dovranno essere valutati caso per caso e a condizione che ciò non comporti un danno per i consumatori e gli altri utilizzatori, potrà essere concesso da Unioncamere un congruo periodo per lo smaltimento delle scorte.

11.4. Nel caso in cui i prodotti o i servizi per i quali è stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato, Unioncamere comminerà al Richiedente una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 (cinquemila) ad un massimo di 50.000,000 (cinquantamila) determinata nel suo ammontare in proporzione alla gravità dei danni che sono derivati all'apprezzamento del Marchio sul mercato o alla categoria degli altri utilizzatori.

11.5. Qualora l'abuso abbia provocato grave discredito al Marchio e pertanto un pregiudizio all'intera categoria degli utilizzatori, Unioncamere potrà altresì avere diritto al risarcimento del danno ulteriore rispetto alle sanzioni comminate ai sensi del precedente comma.

11.6. I provvedimenti comminati ai sensi degli art. 11.3 e 11.4 potranno essere pubblicati, ad insindacabile giudizio di Unioncamere su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate a spese del soggetto nei confronti del quale è stato adottato il provvedimento.

## **Art.12 - Rinuncia**

12.1. il Richiedente iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati all'utilizzo del Marchio può rinunciarvi. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata a Unioncamere a mezzo di lettera raccomandata. A seguito della rinuncia il richiedente verrà cancellato dall'elenco degli utilizzatori e cesserà immediatamente ogni diritto all'uso del Marchio,

## **Art. 13. - Azioni a tutela del Marchio**

13.1. Le azioni a tutela del segno saranno decise e promosse da Unioncamere Molise su segnalazioni del C.d.M. o dei singoli Richiedenti. I Richiedenti-utilizzatori si impegnano a fornire piena collaborazione per proteggere il Marchio contro azioni di contraffazione e/o di concorrenza sleale.

**ALLEGATO "A"**

**al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Piacere Molise"**

**RIPRODUZIONE MARCHIO COLLETTIVO PIACERE MOLISE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 36 del 30 giugno 2011*





***ALLEGATO "B"***

**al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Piacere Molise"**

***ELENCO DEI PRODOTTI E SERVIZI PER I QUALI POTRA' ESSERE CONCESSA  
L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO "PIACERE MOLISE"***

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 36 del 30 giugno 2011*

***Elenco aggiornato al 14/12/2012 (delibera di Giunta nr. 8)***

**A. Prodotti disciplinati dai disciplinari di Piacere Molise:**

1. Mela Limoncella del Molise
2. Sott'olio e sott'aceto del Molise
3. Calzoni del Molise
4. Miele del Molise
5. Papatelli del Molise
6. Taralli del Molise
7. Ventricina del Molise
8. Pampanella del Molise
9. Soppresata del Molise
10. Latticini di bufala del Molise
11. Pecorino del Molise;
12. Farro del Molise;
13. Pane del Molise;
14. Cavatelli del Molise;
15. Salsiccia del Molise



**B. A questi disciplinari si aggiungono quelli relativi alle seguenti DOC, IGT, DOP e IGP presenti in Molise e che di diritto partecipano al Programma Piacere Molise:**

- VINO: DOC Molise, DOC Biferno, DOC Pentro, IGT Osco o Terre degli Osci;
- OLIO: DOP Molise;
- FORMAGGI: Caciocavallo Silano DOP e Ricotta di Bufala Campana DOP
- INSACCATI: Salamini italiani alla cacciatora IGP;
- CARNI: Vitellone bianco dell'appennino centrale IGP

**C. Rientrano, inoltre, nel Programma “Piacere Molise” anche le aziende che aderiscono al Consorzio “Le Carni del Tratturo”**

**D. Strutture micro ricettive di Albergo Diffuso;**

**E. Strutture alle quali è stato concesso dall'ISNART il Marchio dell'Ospitalità Italiana**

## ALLEGATO "C"

*al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Piacere Molise"*

### LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO PIACERE MOLISE

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 36 del 30 giugno 2011*

**Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge**

## TRA

L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO AGRICOLTURA ARTIGIANATO INDUSTRIA DEL MOLISE, con sede in Piazza della Vittoria 1, Campobasso, di seguito indicata semplicemente come "Unioncamere Molise"

## E

.....  
di seguito indicata come la "Licenziataria" e congiuntamente le "Parti".

## PREMESSO

- che Unioncamere Molise è titolare del marchio collettivo PIACERE MOLISE di seguito il "Marchio" ;

- che tale Marchio ha formato oggetto di domande di registrazione nei seguenti paesi:

- Marchio italiano n.1062117 depositato in data 11.07.2003 con domanda n.CB2003C000019 e registrato in data 18.09.2007, rinnovazione del marchio n.703603 depositato in data 14.02.1994 con domanda n.CB1994C000001 e registrato in data 04.02.1997 per i seguenti servizi: promozione dei settori economici (classe 42);
- Marchio canadese n.TMA774,436 depositato in data 04.07.2005 con domanda n.1,263,486 e registrato in data 13.08.2010 per i seguenti prodotti e servizi: meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; olives, mushrooms and truffles; jellies, jams, marmelade, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats (classe 29); coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, namely pasta, cookies, chocolate, cakes, pastries, unsweet biscuits, bread; candy; honey; vinegar, sauces made with fruits and vegetables; spices" (classe 30); grains processed for eating (classe 31); Alcoholic beverages, namely wine (classe 33); Promoting goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods and services with a specific activity, namely a particular gastronomic event, cultural and educational event by the sale, resale and transfer of individual and season tickets to consumers (classe 35); Catering of food and drinks; serving of food and drinks; hotel, motel, bed and breakfast services" (classe 42);
- Marchio comunitario n.004341657 depositato in data 13.04.2005 e registrato in data 25.04.2006 per i seguenti prodotti e servizi: Carne, pesce, pollame e

selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili (Cl. 29); caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio (cl. 30); prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non comprese in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto (cl. 31); birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande (Cl. 32); bevande alcoliche (tranne le birre (cl. 33); pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio (cl. 35); telecomunicazioni (cl. 38), educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali (cl. 41); servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo, analisi e ricerche industriali, progettazione e sviluppo di computer e di programmi di computer, consulenza ed assistenza legale (cl. 42); ristorazione (alimentazione), alloggi temporanei (cl. 43); servizi medici, servizi veterinari, cure d'igiene e di bellezza per persone ed animali, servizi per l'agricoltura., l'orticoltura e la silvicoltura (cl. 44).;

- marchio statunitense n.3,217,046 depositato in data 12.07.2005 con domanda n.78/668302 e registrato in data 13.03.2007 per i seguenti prodotti e servizi: Advertising and marketing; business administration and management; office functions, namely, office functions that support entertainment, sports, cultural and educational facilities in relation to the sale, resale and transfer of individual and season tickets to consumers (cl. 35); education in the field of beauty care and travel; training services in the field of beauty care; entertainment services, namely, wine tastings; sporting and cultural activities, namely, special event planning (cl. 41); catering of food and drinks; serving of food and drinks; providing temporary accommodations (cl. 43); medical services; hygienic and beauty care for human, namely, health spa services and beauty salon services; agriculture, horticulture and forestry services, namely, lawn fertilization, insect control, weed control, shrub care and tree care (cl. 44);
- che è interesse di Unioncamere Molise concedere l'uso del Marchio a soggetti privati o pubblici per contrassegnare i prodotti e/o i servizi come meglio definiti nel Regolamento d'uso al quale espressamente si rinvia;
- che la Licenziataria ha esperito con esito favorevole la procedura prevista nel Regolamento e il Comitato per il Marchio (C.d.M.) ha deliberato in data..... la concessione a favore della Licenziataria del diritto d'uso del Marchio per i prodotti e servizi infra specificati;
- che tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:



#### **Articolo 1.**

Le premesse fanno parte integrante del testo contrattuale.

#### **Articolo 2.**

Unioncamere Molise concede alla Licenziataria una licenza non esclusiva, gratuita valida nei limiti del territorio e per i prodotti e servizi specificamente indicati nell'allegato "A".

#### **Articolo 3.**

La Licenziataria potrà utilizzare il Marchio sia da solo che congiuntamente ad un Marchio di sua proprietà o di cui sia legittima licenziataria. Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che la Licenziataria sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere preventivamente sottoposti per iscritto al controllo del C.d.M., il quale dovrà dare la propria approvazione scritta.

#### **Articolo 4.**

La Licenziataria si impegna a non utilizzare il Marchio sui prodotti e/o servizi diversi da quelli per cui è stata concessa la Licenza e/o che non corrispondono ai requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari o regolamenti.

In caso di violazione di questa obbligazione da considerarsi essenziale, la Licenza potrà essere, immediatamente e senza preavviso alcuno, revocata su semplice comunicazione scritta di Unioncamere Molise e fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni. Nessun danno potrà essere, in alcun modo, riconosciuto alla Licenziataria.

#### **Articolo 5.**

La Licenza viene garantita, secondo l'accordo delle Parti, a partire dalla data della concessione, per un periodo di un anno, automaticamente rinnovabile per un altro anno e così via se non espressamente disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della Licenza o nel caso che, per qualsiasi altra ragione, vi fosse la risoluzione del rapporto di Licenza, la Licenziataria si impegna a non utilizzare più immediatamente e in alcun modo il Marchio.

#### **Articolo 6.**

Il Licenziatario si impegna ad osservare nell'utilizzazione del Marchio le seguenti modalità:

- a) il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun prodotto o servizio nonché materiale pubblicitario della Licenziataria;
- b) tale Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con i marchi della Licenziataria.

#### **Articolo 7.**

La Licenziataria si obbliga a non utilizzare per nessuno dei suoi prodotti o servizi che siano o meno simili a quelli oggetto della Licenza, segni distintivi confondibili, uguali, simili o derivati da quello di cui alla Licenza.

#### **Articolo 8.**

La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio di cui alla Licenza sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del prodotto o del servizio che reca il Marchio.

#### **Articolo 9.**

Allo scopo di verificare se gli articoli prodotti o servizi prestati alla Licenziataria sui quali viene apposto il Marchio, soddisfino gli "standard di qualità e/o provenienza" previsti dai rispettivi disciplinari, la Licenziataria acconsente ai controlli previsti dall'art.7 del Regolamento, che si intende qui integralmente riprodotto.

#### **Articolo 10.**

E' vietato cedere la licenza del Marchio o sublicenziarla a terzi.  
Nel caso che i prodotti o gli articoli fabbricati dalla Licenziataria e marcati con il Marchio siano venduti a terzi in vista della loro ulteriore trasformazione, la Licenziataria dovrà preventivamente avvisare i terzi che gli stessi non potranno in alcun modo utilizzare il Marchio o fare riferimento allo stesso se non su espressa concessione o licenza di Unioncamere Molise. In altre parole, non è consentita l'utilizzazione del Marchio da parte di soggetti terzi rispetto alla licenza, su prodotti e/o servizi di loro produzione e/o commercializzazione.

#### **Articolo 11.**

La Licenziataria riconosce che il Marchio identifica ed è inteso ad identificare esclusivamente i prodotti o i servizi specificati nell'art. 3 del Regolamento e si impegna a fare ogni sforzo per contribuire a creare ed a mantenere al più alto livello la reputazione del Marchio licenziato. Si impegna, inoltre, a non fare alcunché, sia nella produzione che nella distribuzione di prodotti o servizi sotto Licenza contraddistinti dal Marchio di cui sopra, sia nella fabbricazione o nell'uso delle materie prima, sia nella scelta dei clienti, che possano danneggiare la reputazione del Marchio.

#### **Articolo 12.**

Nel caso in cui vengano adottati nuovi disciplinari o regolamenti inerenti ai prodotti e/o servizi per cui il Marchio è licenziato, la Licenziataria si impegna ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro un termine non superiore ai sei mesi.

### **Articolo 13**

Unioncamere Molise potrà, a sua esclusiva discrezione, e sempre con un preavviso di almeno sei mesi, modificare o mutare le caratteristiche del disegno e la composizione del Marchio, oppure sostituirlo o rinunciare ad esso o limitarne l'oggetto.

In nessun caso ciò potrà essere fatto valere dalla Licenziataria come diritto al fine della richiesta del risarcimento danni.

### **Articolo 14**

La licenziataria si impegna a mandare ogni sei mesi ad Unioncamere Molise una breve relazione sui prodotti o servizi sui quali essa ha usato il Marchio sotto Licenza.

Potrà, inoltre, essere richiesta la segnalazione ad Unioncamere Molise o al C.d.M. di tutti quei dati che possano essere utili al fine di ottenere delle indicazioni circa l'efficacia e gli sviluppi relativi all'uso del segno.

### **Articolo 15**

La Licenziataria avrà l'obbligo di comunicare a Unioncamere Molise, senza ritardo, ogni violazione del Marchio di cui essa venisse a conoscenza e delle azioni che altri abbiano a proporre nei suoi confronti per pretesa violazione del Marchio, così come dell'attività di concorrenza sleale e di contraffazione di terzi, di cui venisse a conoscenza

La Licenziataria si impegna ad adoperarsi in qualunque modo le sia richiesto da Unioncamere Molise o dal C.d.M. per proteggere il Marchio contro la contraffazione, violazione o atti di concorrenza sleale.

Unioncamere Molise potrà, a suo insindacabile giudizio, promuovere o abbandonare cause, transigerle o conciliarle.

### **Articolo 16**

Qualora la Licenza venisse per qualunque motivo a terminare, la Licenziataria si impegna a non contestare in alcun modo la validità e titolarità del Marchio stesso.

La Licenziataria non potrà, inoltre, derivare o maturare alcun diritto dal fatto dell'utilizzazione concessale con la licenza, né potrà derivare, anche dato il carattere gratuito della licenza, un diritto di indennizzo a carico di Unioncamere Molise.

### **Articolo 17**

La licenza potrà risolversi, oltre che nei modi indicati sopra, in caso di rinuncia da parte della Licenziataria, in caso di cessazione da parte della Licenziataria della sua attività, in caso di sua caduta in stato di insolvenza o fallimento ed in ogni caso o ipotesi concorsuale o che renda incompatibile la continuazione del rapporto, in relazione ai presupposti per l'utilizzo del Marchio, nonché nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 8 del Regolamento.



### **Articolo 18**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di arbitrato della Camera arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Consiglio Arbitrale del Molise.

Il tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Li....., il.....

La  
Unioncamere

Licenziataria



## ALLEGATO "D"

### al Regolamento d'uso del Marchio Collettivo "Piacere Molise"

#### **CARATTERISTICHE, FORME E DIMENSIONI DEL MARCHIO PIACERE**

#### **MOLISE**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 36 del 30 giugno 2011*

Il Marchio dovrà essere utilizzato dalla Licenziataria con le caratteristiche, forme e colori indicati di seguito:

Il Marchio consiste in una farfalla che simboleggia la regione Molise – con i due capoluoghi Campobasso ed Isernia – e nella scritta in nero a stampatello maiuscolo Piacere Molise, con la "S" svolazzante.

I colori sono il nero e i colori di gradazione del nero, verde, giallo, azzurro, rosa, rosso.

Le modalità di uso del segno non devono indurre il consumatore a ritenere che la Licenziataria sia titolare del Marchio ma al contrario deve risultare chiaramente che l'utilizzazione è stata fatta a puro titolo di licenza; pertanto i modi di utilizzazione del Marchio dovranno essere preventivamente sottoposti per iscritto al controllo del C.d.M., il quale dovrà dare la propria approvazione scritta.

Il Marchio non potrà mai in alcun modo essere di dimensione maggiore o risultare più importante rispetto al Marchio d'impresa riprodotto su ciascun prodotto o servizio nonché materiale pubblicitario della Licenziataria.

Il Marchio non dovrà mai essere sovrapposto al Marchio d'impresa o essere utilizzato in modo da confondersi con i marchi della Licenziataria.

La Licenziataria dovrà utilizzare il Marchio di cui alla Licenza sempre in modo che sia possibile identificare inequivocabilmente e facilmente l'origine e la natura del prodotto o del servizio che reca il Marchio.



## APPENDICE AL REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "PIACERE MOLISE" E AI DISCIPLINARI DEL RELATIVO PROGRAMMA

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 34 del 30 giugno 2011*

Ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise con delibera nr. 34 del 30/06/2011, e dal Comitato del Marchio di Piacere Molise con verbale nr. 1 del 30/06/2011, si stabilisce che al Programma Piacere Molise potranno essere ammesse a partecipare – oltre a tutte le imprese di produzione di prodotti agroalimentari in regola con i disciplinari di Piacere Molise o di produzione di prodotti titolati (DOP, IGP, DOC, IGT) – anche tutte le imprese molisane di produzione e/o di servizi che rispetteranno appositi disciplinari, anche se questi non saranno i disciplinari realizzati dall'Unioncamere Molise nell'ambito del programma Piacere Molise.

In particolare, potranno essere ammesse:

- le imprese della microricettività (Alberghi Diffusi) che rispetteranno il disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unioncamere Molise con delibera nr. 34 del 30/06/2011;
- Le imprese che, nel rispetto del relativo disciplinare, sono assegnatarie del marchio dell'Ospitalità Italiana, rilasciato dall'Isnart;
- tutte le altre imprese di produzione e/o di servizio che rispettino determinati disciplinari realizzati da enti e associazioni di categoria a garanzia dei consumatori e/o degli utenti e condivisi dal Comitato del Marchio Piacere Molise.

**In ogni caso, le strutture ricettive e dell'ospitalità, al fine di essere ammesse al programma Piacere Molise, oltre al rispetto dei relativi disciplinari, dovranno rispettare anche i requisiti qualitativi, tra quelli elencati di seguito, che risultino attinenti alle proprie attività e servizi erogati:**

**a) Camere / Unità abitative e/o ricettive/ hall/spazi comuni/reception.**

E' necessario che nei locali/strutture di cui al presente punto ci sia la presenza di:

- documentazione promozionale sul territorio e sugli eventi più significativi;
- ricettari sui piatti tipici locali;
- elenco della produzione enogastronomica locale;

**b) Ristorazione / Prima colazione.**

Deve essere in ogni caso favorita la promozione e la conoscenza della produzione e della cultura enogastronomica del Molise mediante:

- la presenza di ricettari molisani presso le sale comuni e la valorizzazione ed utilizzo di prodotti tipici del patrimonio enogastronomico molisano per la preparazione dei cibi presenti nei menù;
- presenza di vini molisani nella carta dei vini;
- presenza, sulla tavola, di olio extra vergine di oliva molisano;